

Articolo 2

Trasmissione di informazioni alla Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in riferimento all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1259/1999 nonché in riferimento a ciascuno dei settori elencati nell'allegato dello stesso regolamento:
 - a) un'analisi della situazione della superficie agricola utilizzata e della produzione praticata, con riguardo ai potenziali effetti ambientali;
 - b) una descrizione particolareggiata delle pertinenti misure ambientali previste all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, adottate alla luce dell'analisi di cui alla lettera a);
 - c) una descrizione circostanziata delle sanzioni applicate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento.
2. Qualora decidano di applicare l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999, gli Stati membri comunicano una descrizione particolareggiata delle misure adottate a tal fine.
3. Gli Stati membri comunicano una descrizione particolareggiata di ogni altra misura adottata a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999.
4. Le descrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono far riferimento a tutte le disposizioni pertinenti di diritto comunitario e/o di diritto interno. Gli Stati membri notificano alla Commissione, a richiesta di quest'ultima i testi legislativi nazionali pertinenti.
5. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate immediatamente dopo l'adozione delle misure di cui trattasi. Per le misure adottate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 luglio 2001, le comunicazioni devono essere trasmesse prima del 30 settembre 2001.
6. Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione un prospetto aggiornato della destinazione conferita, a titolo di sostegno supplementare comunitario, agli importi detratti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999, unitamente alla dichiarazione delle spese prevista dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1750/1999.

Articolo 3

Relazione annuale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure e sull'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2001.

1, paragrafi 1, 2 e 3, comprendente una valutazione dei relativi effetti. La prima relazione è presentata entro il 30 aprile 2002 e riguarda le misure attuate e le sanzioni applicate nel corso degli anni 2000 e 2001.

Ogni relazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) una sintesi dei dati materiali e finanziari disponibili sull'attuazione delle misure e sull'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, accompagnata da un'analisi di questi dati e comprendente informazioni particolareggiate sui principali problemi incontrati;
 - b) una valutazione sullo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi operativi prefissi, fondata sulle informazioni di cui alla lettera a).
2. Qualora la relazione non pervenga entro il 30 aprile o sia manifestamente incompleta, la Commissione sospende per gli Stati membri di cui trattasi il pagamento dell'anticipo sulla spesa di cui alla sottorubrica 1A della sezione garanzia del FEAOG secondo le seguenti modalità:
 - a) qualora la relazione non pervenga entro il 15 maggio o sia manifestamente incompleta a tale data, un importo equivalente alle somme detratte in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 tra il 1° maggio e il 15 ottobre dell'esercizio precedente è trattenuto sugli anticipi da versare all'inizio del mese di giugno;
 - b) qualora la relazione pervenga dopo il 15 giugno o sia manifestamente incompleta dopo tale data, un importo equivalente alle somme detratte in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 tra il 16 ottobre e il 30 aprile è trattenuto sugli anticipi da versare all'inizio del mese di luglio.
 3. Per gli Stati membri di cui trattasi, il versamento degli importi sospesi a norma del paragrafo 2 è subordinato alla presentazione della relazione completa ed è effettuato al momento del versamento del secondo anticipo successivo al ricevimento della stessa.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione